Berta, Nembrini, Colombini e Associati
CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Ing. Giulio Epis
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Avv. Claudia Marinozzi
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Federica Minaudo
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Elena Nossa
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Francesca Bolognini
Dott.ssa Ylenia Delprato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott. Stefano Macalli

Circolare n. 42 del 12/11/2026

1) Le news di novembre
2) Novità e chiarimenti in tema di concordato preventivo biennale e sanatoria 2020-2023
3) Aspetti fiscali degli omaggi natalizi

1) Le news di novembre

Chiusura d'ufficio partite IVA inattive

Con il Provvedimento direttoriale n. 277710 del 12 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le regole per la chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive. Nello specifico sono stati individuati nuovi criteri per l'individuazione delle partite IVA inattive, la cui procedura è riepilogata di seguito.

Criteri di individuazione	**Controllo automatizzato:** l'inattività viene verificata tramite incroci di dati nell'Anagrafe tributaria (fatture elettroniche, corrispettivi e versamenti) relativi alle tre annualità precedenti.
	Presupposto normativo: si applica ai sensi dell'art. 35, comma 15-*quinquies*, D.P.R. n. 633/1972 ai soggetti che non hanno svolto attività d'impresa, d'arte o professione per tre anni consecutivi.
Procedura e tempistiche	**Comunicazione preventiva:** l'Agenzia invia un avviso al domicilio digitale del contribuente (o lo mette a disposizione nell'area riservata).
	Termine di 60 giorni: la chiusura diventa effettiva una volta decorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione (o dalla messa a disposizione).
	Diritto di difesa: entro questi 60 giorni il contribuente può recarsi presso un ufficio territoriale per fornire chiarimenti, presentare prove dell'attività o opporsi alla chiusura.

Riattivazione della Partita IVA	**Riattivazione:** è possibile richiedere la **riattivazione** della posizione fiscale anche dopo che la chiusura è già avvenuta. **Efficacia retroattiva:** previa verifica della documentazione prodotta, l'Agenzia può riattivare la partita IVA con efficacia retroattiva (senza soluzione di continuità rispetto alla data di apertura originaria).

Iper- ammortamento 2026: comunicazione al GSE di completamento degli investimenti

Facendo seguito a quanto già illustrato nella nostra Circolare di Studio n. 33 del 20/07/2026, vi informiamo che dal 15 ottobre 2026 è attiva sul portale del GSE la procedura per la trasmissione della comunicazione di completamento degli investimenti ai fini dell'iper-ammortamento.

L'adempimento riguarda esclusivamente le imprese che hanno già ricevuto esito positivo alla precedente comunicazione di conferma e hanno concluso l'investimento.

La maggiorazione decorre dal periodo d'imposta in cui la comunicazione viene trasmessa. Pertanto, per i beni completati e interconnessi nel 2026, l'invio della comunicazione entro il 31 dicembre 2026 consente di beneficiare dell'agevolazione già a partire dal periodo d'imposta in corso.

La comunicazione di completamento, che costituisce la terza e ultima fase necessaria per la fruizione del beneficio, va trasmessa esclusivamente in via telematica accedendo all'Area Clienti del sito www.gse.it, tramite SPID e utilizzando il modello e le istruzioni messi a disposizione dal GSE. La comunicazione deve essere inviata a investimento concluso, ossia dopo l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per i beni 4.0 e dopo l'entrata in funzione per gli impianti da fonti rinnovabili.

Il termine ultimo per l'invio rimane il 15 novembre 2028 (termine prorogabile di venti giorni in caso di richiesta di integrazioni da parte del GSE). È ammesso l'invio di comunicazioni di completamento frazionate o parziali, riferite ai singoli beni, qualora l'investimento complessivo venga ultimato in *tranche* differenti.

2) Novità e chiarimenti in tema di concordato preventivo biennale e sanatoria 2020-2023

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente con la circolare n. 8 del 6 ottobre 2026, illustrando in modo sistematico la disciplina vigente del CPB e con le faq del 13 ottobre 2026, relative ad alcuni chiarimenti sulle cause di cessazione.

Chi **ha rinnovato** il concordato per il biennio 2026-2027 potrà accedere alla sanatoria delle annualità dal 2020 al 2023 (anche solo per una di queste). Tale definizione si perfezionerà con il versamento di un'imposta sostitutiva forfettariamente determinata, da effettuarsi tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027, ovvero, in caso di pagamento rateale, mediante il versamento di tutte le rate mensili, fino ad un massimo di 10, maggiorate degli interessi legali calcolati a decorrere dal 16 marzo 2027.

Il valore complessivo dell'imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità, oggetto dell'opzione, non può essere inferiore a 1.000 euro.

Sia la base imponibile che l'aliquota applicabile per il calcolo di quanto dovuto per accedere alla sanatoria dipendono dal risultato ISA ottenuto in ciascuna delle annualità oggetto di definizione. Per gli anni 2020 e 2021, in considerazione delle difficoltà legate alla pandemia, le percentuali previste per le imposte dirette vengono ridotte del 30%.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema con la FAQ n. 1 del 13 ottobre 2026, chiarendo che, per i contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e per i quali si è verificata una causa **di cessazione**, l'adesione al CPB 2026-2027 non può essere considerata un rinnovo del precedente concordato. Tale circostanza determina un'interruzione della continuità tra i due bienni e, di conseguenza, rimane esclusa la possibilità di accedere ai benefici della sanatoria 2020 – 2023.

3) Aspetti fiscali degli omaggi natalizi

Come ogni anno, all'avvicinarsi delle festività natalizie riproponiamo gli aspetti fiscali degli omaggi a clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia.

La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori, tuttavia, dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell'IVA, ed è pertanto necessario identificare:

- la tipologia dei beni oggetto dell'omaggio;
- le caratteristiche del soggetto ricevente.

In merito al secondo discrimine occorre difatti distinguere, tra dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all'impresa.

Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra i beni acquisiti appositamente per essere omaggiati e gli omaggi costituiti da beni oggetto dell'attività di impresa.

Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa

I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
- qualificati come spese di rappresentanza, se di valore unitario superiore a 50 euro.

In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che il testo dell'art. 108, comma 2, TUIR lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con Decreto MEF (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità.

L'inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano:

- sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
- ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici;
- coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando:

- il totale delle spese imputate per competenza nell'esercizio;
- con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione).

Le soglie contenute nel testo dell'articolo 108, Tuir sono le seguenti:

Percentuali di deducibilità	
Fino a 10 milioni di euro	**1,5%**
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro	**0,6%**
Oltre 50 milioni di euro	**0,4%**

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese è da intendersi indeducibile con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

In merito all'IVA il D.P.R. n. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell'IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro	detraibilità del 100%
Spese di rappresentanza superiori a 50 euro	indetraibilità del 100%

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell'attività d'impresa

In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il "prodotto" dell'azienda erogante o i beni che l'azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt'altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate:

- dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell'attività di impresa);
- dal punto di vista IVA, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l'utilizzo dell'autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.

Omaggi a dipendenti di beni da parte dell'impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Ai fini IVA, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.

L'acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra

nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, ecc.).

In deroga temporanea alla disciplina ordinaria prevista dall'art. 51, comma 3, del TUIR, la Legge di Bilancio 2025 art.1, commi 390 e 391 ha previsto, per il triennio 2025-2027, un innalzamento della soglia di esenzione fiscale per i beni e servizi aziendali (fringe benefit) riconosciuti ai lavoratori dipendenti.

In particolare, tale soglia è fissata a 2.000 euro per i dipendenti con figli fisicamente a carico, mentre è pari a 1.000 euro per i restanti lavoratori.

Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni

I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell'ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell'attività propria dell'impresa.

Omaggi a clienti/fornitori	Omaggi a dipendenti
Il costo sostenuto all'atto dell'acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l'importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione dell'imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'IVA.	Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L'IVA è indetraibile.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati